

Archivio
web
JR



920

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale

Prot. n. 920 Cod.id. STA5 Ind.cl. 01.10.05/03
Allegati: n. 1

00187 Roma, 27. 03. 2008
PDC: Cap. RADICETTI (3.8762)

OGGETTO: Applicazione dell'art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, "Premio di congedamento", al personale volontario in ferma breve - vincitore di concorso per l'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, posto in congedo in data 31 dicembre 2007.

A: COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	<u>R O M A</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>R O M A</u>
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>R O M A</u>
COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL'ESERCITO	<u>FIRENZE</u>

1. In relazione alla problematica in oggetto, al fine di dirimere ogni eventuale dubbio interpretativo circa l'applicazione della normativa di riferimento, questo Stato Maggiore ha sottoposto all'attenzione della Direzione Generale per il Personale Militare la necessità di pervenire ad un'univoca interpretazione/applicazione della stessa.
2. La citata Direzione Generale, con la lettera che si invia in copia per la capillare diramazione agli EDR dipendenti, si è espressa ritenendo che non sussista, in capo al personale in titolo, il diritto alla corresponsione del premio di congedamento, che riveste la natura giuridica di indennità di fine rapporto, atteso che il principale presupposto dell'istituto in parola, ovvero la definitiva immissione nella vita civile, non è astrattamente configurabile in capo a personale, comunque dichiarato vincitore di concorso. Ciò, nell'assunto che l'intervenuto collocamento in congedo illimitato, infatti, non pregiudica il diritto per tale personale ad essere immesso nelle carriere iniziali delle Amministrazioni interessate.
3. Il citato Organo interforze ha assicurato, altresì, che al termine delle procedure di chiamata nelle rispettive Amministrazioni, saranno impartite, agli Enti competenti, le opportune disposizioni affinché procedano alla liquidazione del citato emolumento a favore del personale volontario che, per qualunque motivo, non risulti immesso nelle Amministrazioni stesse.
4. Analoghe considerazioni possono essere riferite alla costituzione della posizione assicurativa prevista dal 3° comma della normativa in epigrafe, atteso i medesimi presupposti giuridici per l'acquisizione del relativo diritto.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
Gen. B. c. (L.) Paolo GEROMETTA